

# Composizione della crisi da sovraindebitamento

## Alcuni suggerimenti operativi in materia di chiusura della procedura e di esdebitazione

GENNAIO 2021

## Sommario

Premessa .....	3
Chiusura della procedura.....	3
Esdebitazione.....	4

## **Premessa**

Finalmente iniziano ad arrivare alla fase conclusiva le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare le liquidazioni patrimoniali ex Art.14-ter, caratterizzate da una durata minima di quattro anni, con la conseguenza che alcuni debitori hanno coronato il loro lungo cammino d'espiazione raggiungendo l'agognato traguardo dell'esdebitazione.

La legge 3/2012 non disciplina le fasi conclusive della liquidazione patrimoniale, sicché la prassi del Tribunale di Brescia ha visto il consolidarsi di procedure mutate dalla legge fallimentare, talora con semplificazioni, per tener conto della modestia delle cifre in gioco.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza dell'impresa ha fatto lo stesso, effettuando richiami a piene mani alla disciplina della liquidazione giudiziale; seppur la sua entrata in vigore sia stata posticipata, ciò conferma la validità di quanto operato in via di prassi.

In questo quaderno si offrono i primi spunti operativi in materia di chiusura della procedura e di esdebitazione.

## **Chiusura della procedura**

A differenza di quanto avviene per le fasi conclusive della Procedura, totalmente ignorate dalla L. 3/2012, la chiusura è invece prevista dal comma 5 dell'art. 14/novies, il quale prevede che:

*“Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura”.*

Per provocare l'emissione del Decreto da parte del Giudice occorre, evidentemente, che il Liquidatore depositi apposita istanza, di cui se ne fornisce un esempio:

\* \* \*

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Procedura di liquidazione del patrimonio**

\*\*\*\*\*

N. \*\*\*\*\*

**Giudice Delegato: Dott. \*\*\*\*\***

**Liquidatore: Dott. \*\*\*\*\***

\* \* \* \* \*

**ISTANZA DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA**

Il sottoscritto Dott. \*\*\*\*\* , liquidatore della procedura in epigrafe,

**P R E M E S S O   C H E**

- ❖ in data 26 maggio 2015 la Sig.ra \*\*\*\*\* (nel prosieguo anche semplicemente “\*\*\*\*\*”) è stata ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14/ter della L.- 3/2012, con nomina del sottoscritto quale liquidatore;
- ❖ che in data 29 gennaio 2016 è stato depositato l'inventario dei beni di competenza della procedura al quale è succeduto in data 26 febbraio 2016 il programma di liquidazione (qui allegato per estratto sub 1);
- ❖ che l'unico attivo a disposizione della procedura, stante l'assenza di qualsivoglia differente reddito da parte della debitrice, era la quota indivisa di un immobile sito in \*\*\*\*\*), aggiudicato al secondo

esperimento di vendita tenutosi in data 6 giugno 2018, alla società \*\*\*\*\*. al prezzo di € \*\*\*\*\* versati sul conto della procedura in due distinte occasioni, precisamente in data 08/06/2018 e 13/09/2018 (all. 2);

- ❖ nel corso dei quattro anni della procedura è stato liquidato il patrimonio personale della sig.ra\*\*\*\*\* nella sua interezza, il cui provento è regolarmente affluito sul c/c intestato alla procedura medesima, sicché il programma di liquidazione può dirsi completamente eseguito;
- ❖ l'art. 14 *quinquies* comma 4 della legge 3/2012 prevede la durata minima della procedura in 4 anni, che sono decorsi;
- ❖ in data 14/6/2019 è stata presentata, da parte del sottoscritto, la relazione finale della procedura con relativo rendiconto, approvato all'udienza del 11/7/2019 in assenza di osservazioni;
- ❖ in data 7/10/2019 è stato depositato il riparto finale, comunicato a tutti i creditori senza che nessuna formale osservazione sia stata effettuata;
- ❖ è stato quindi disposto il pagamento previsto dal riparto finale, a favore del solo creditore ipotecario, come da contabile qui allegata sub. 2;
- ❖ l'art. 14-novies della L. 3/2012 prevede, al comma 5, che *“Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura”*.
- ❖ tutto ciò premesso, lo scrivente

#### **CHIEDE**

che il sig. G.D. dichiari la chiusura della procedura procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento di \*\*\*\*\*

Con osservanza,

Brescia, \*\*\*\*\*

**Il Liquidatore**  
**Dott. \*\*\*\*\***

\* \* \*

Ne consegue che il sig. Giudice delegato emetterà il Decreto di chiusura della Procedura, di cui si riporta un esempio:

Il Giudice, letta la relazione del liquidatore che ha attestato la completa esecuzione del programma di liquidazione, visto l'art. 14/novies, u.c., della L. 3/2012,

DISPONE

la chiusura della procedura n.... della Sig.ra ...

Il Giudice Delegato

## **Esdebitazione**

La procedura di esdebitazione, prevista dall'art. 14-terdecies della L. 3/2012, ha origine con ricorso dell'interessato (per mezzo del proprio Legale) entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (art.14-terdecies, comma IV).

In allegato viene proposto un esempio di ricorso assai dettagliato, per gentile concessione dell'Avv. Giovanni Ferrari, dove non solo viene dato conto della sussistenza dei requisiti richiesti per legge, ma si evidenzia anche la condotta meritoria del debitore (Allegato n. 1).

È evidente che la presentazione da parte del Legale del debitore dell'istanza di esdebitazione presuppone che il debitore sia meritevole del beneficio.

In calce all'istanza di cui all'allegato n. 1 si trova il provvedimento del Giudice che dispone l'avvio del procedimento.

Di norma a tale istanza seguono due adempimenti a carico del Liquidatore:

1. l'ordine di deposito di una relazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14-terdecies;
2. l'obbligo di partecipare all'udienza che viene contestualmente fissata.

Di seguito si propone un modello di relazione da rendere in ottemperanza al Decreto di cui sopra.

\* \* \*

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento N. \*\*\***  
\*\*\*\*\*

**Giudice Delegato: Dott. \*\*\*\*\***  
**Professionista con funzioni di O.C.C.:**  
**Dott. \*\*\*\*\***  
**Liquidatore: Dott. \*\*\*\*\***

\* \* \*

**RELAZIONE IN MATERIA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ESDEBITAZIONE**

Il sottoscritto Dott. \*\*\*\*, liquidatore della procedura in epigrafe,

**P R E M E S S O   C H E**

- ❖ in data 26 maggio 2015 la Sig.ra \*\*\*\*\* (nel prosieguo anche semplicemente \*\*\*\*\*) è stata ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14/ter della L. 3/2012, con nomina del sottoscritto quale liquidatore;
- ❖ con provvedimento della S.V. Ill.ma del 04/12/19 veniva disposta la chiusura della procedura;
- ❖ con successiva istanza in data 17/12/19 la debitrice ricorreva per ottenere l'esdebitazione;
- ❖ con provvedimento della S. V. Ill. ma del 20/12/19 lo scrivente veniva invitato a depositare entro il 17/01/2020 una relazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012.

Tutto ciò premesso, lo scrivente, quale Professionista con Funzioni d'O.C.C. e liquidatore

**E S P O N E**

L'art. 14-terdecies della L. 3/2012 prevede la concessione del beneficio dell'esdebitazione a patto che siano soddisfatte una serie di condizioni e non sussistano determinate cause ostative.

Per comodità di lettura questi aspetti vengono esposti uno per uno.

**Parte prima: Condizioni**

Il sopra citato art. 14-terdecies della L. 3/2012 dispone che il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

- a) *abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*

Di questo aspetto, nonché degli altri riguardanti lo svolgimento della procedura, si è già (in sintesi) detto in occasione della relazione finale resa al Giudice Delegato in data 6 giugno 2019 e che qui si allega sub 1 per comodità di lettura. Il comportamento della Sig.ra \*\*\*\*\* nel corso della procedura è sempre stato improntato alla massima collaborazione, rendendo possibile una precisa ricostruzione della genesi del sovraindebitamento; la verifica del passivo non ha riservato sorprese rispetto a quanto dichiarato e nel corso del quadriennio non sono emersi beni o altre utilità eventualmente sottaciute. Ha regolarmente risposto alle richieste procedurali del sottoscritto, malgrado la situazione di particolare prostrazione psicologica nella quale si è venuta a trovare. Ha inoltre prestato attiva collaborazione nella fase della vendita del proprio immobile, così che è stato possibile introitare un ricavo di realizzo (€ 140.000,00) non molto distante dal valor di perizia (€ 184.000).

- b) *non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*

Da quanto poc'anzi illustrato appare evidente come non vi fu alcun rallentamento o impedimento nello

svolgimento della procedura, e dunque è stato possibile contenerne la durata nel minimo previsto dalla legge, e cioè quattro anni;

c) *non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;*

allo scrivente non risulta alcun elemento di questo tipo, né notizie in tal senso sono mai state riscontrate in corso di procedura.

d) *non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;*

allo scrivente non consta la commissione di alcuna fattispecie rilevante che costituisca presupposto per la consumazione dei reati previsti da tale norma.

e) *abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;*

di questo aspetto si è data evidenza in occasione della relazione conclusiva già citata e qui allegata, alla quale si rimanda. Non si può che concludere che la \*\*\*\*\* si sia data davvero da fare, essendosi adattata a ben sei diverse occupazioni, seppur nessuna di esse le abbia garantito l'agognata stabilità occupazionale.

f) *siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;*

è stato eseguito il riparto finale che prevedeva la parziale soddisfazione del ceto assistito da privilegio speciale ipotecario, oltre ovviamente alle spese di procedura.

#### **Parte seconda: cause ostative**

Ai sensi del citato art. 14/terdecies L. 3/2012 l'esdebitazione è esclusa:

a) *quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;*

delle cause del sovraindebitamento s'è detto ampiamente in sede di relazione particolareggiata per l'ammissione, alla quale si rimanda (e per comodità di lettura se ne allega estratto sub 2); è più corretto parlare di una serie di concause, per lo più indipendenti dalla volontà della debitrice;

b) *quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.*

per tutta la durata della procedura non risulta la commissione di alcun atto di tale tipologia.

tutto ciò premesso, lo scrivente così

#### **CONCLUDE**

1. non risultano fattispecie ostative ai sensi dell'art. 14/terdecies L. 3/2012 in materia di esdebitazione;
2. risultano invece esaudite le condizioni previste dal medesimo articolo;
3. sicché a parere dello scrivente la debitrice è meritevole del beneficio.

Con osservanza,

Brescia,

Il Liquidatore

\* \* \*

A seguito dell'Udienza il Giudice, se ritiene sussistenti i requisiti, emette il Decreto nel quale dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti dalla procedura: se ne allegano alcune versioni a titolo di esempio (Allegati n. 2-3-4).

Commissione Consultiva: “*ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI*”

**Coordinatore:** Lidia Gelmini – **Delegato del Consiglio:** Graziella Canditti

**Componenti:** Eleonora Abrami – Veronica Bertoglio – Gianluca Foresti – Claudia Fracassi – Antonio Giovanni Grassi – Andrea Lampugnani – Tobia Raffaele Lazzari – Alessandro Lonati – Cristina Mazzoldi – Giovanni Peli – Marco Passantino – Gianluigi Vielmi.

© ODCEC BRESCIA 2021 – Tutti i diritti riservati